Codice A1817A
D.D. 22 febbraio 2018, n. 497
R.D. 523/1904. Evento alluvionale anni 2000/2002. Autorizzazione idraulica n. 13/18 relativa a lavori di sistemazione idraulica della roggia detta Lanca - 2 lotto - in Comune di Pieve Vergonte (VB). Importo progetto: Euro 250.000,00= Richiedente: Comune di Pieve Vergonte (VB).

Con Determinazione Dirigenziale n. 2219 del 18/09/2015 il Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania ha autorizzato ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, Comune di Pieve Vergonte ad eseguire gli interventi di sistemazione idraulica della Roggia detta Lanca – 2° Lotto – nel Comune di Pieve Vegonte (VB)"
Così come previsto dalla parte dispositiva del provvedimento autorizzativo suddetto, lo stesso è decaduto in quanto i lavori non sono stati iniziati entro il termine di anni due dalla data dell'atto stesso.
In data 8/2/2018 ns. prot. n. 6625 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania – Sede di Domodossola la nuova richiesta del Comune di Pieve Vergonte (VB) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente ai lavori in oggetto, già autorizzato con la Determinazione n. 2219 del 18/09/2015 di cui sopra.
In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pieve Vergonte, non vi è stato mutamento dello stato dei luoghi e pertanto sono da ritenenersi validi gli elaborati progettuali già approvati.
Il progetto è finanziato con contributo della Regione Piemonte in ragione della D.D. n. 1976 del 26/08/2013, con la quale viene autorizzata la devoluzione del finanziamento, assegnato al Comune di Pieve Vergonte con D.D. n. 387 del 21/03/2005, dall'intervento "ripristino difese spondali e sistemazione fondo alveo rio San Rocco e formazione calnale scolmatore" a favore dell'intervento in oggetto.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/04/2015, il Comune di Pieve Vergonte (VB) ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

La realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti a concessione né a pagamento di canone ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n. 14/R/2004, fatto salvo per quanto riguarda la realizzazione di un ponticello carrabile comunale, per il quale questo Settore provvederà al rilascio di apposita concessione demaniale a titola gratuito ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- viste la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;

- vista la D.G.R. n. 38/2008;
- vista la D.D. n. 18/14.00 del 08/01/2010;
- visto il Regolamento Regionale n. 4 del 15/02/2010 e s.m.i..

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Pieve Vergonte (VB) ad eseguire gli interventi di sistemazione idraulica della Roggia detta Lanca – 2° lotto – nel Comune di Pieve Vergonte (VB) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni già approvati da questo Settore con Determinazione Dirigenziale n. 2219 del 18/09/2015, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
   - le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
   - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
   - eventuale materiale di scavo in eccesso che non dovesse trovare ricollocazione nell'ambito dei lavori in oggetto dovrà essere gestito secondo le vigenti normative in materia di "terre e rocce da scavo", mentre il materiale derivante dalle opererazioni di pulizia dell'alveo dovrà essere allontanato e gestito secondo le vigenti normative in materia di rifiuti;
   - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
   - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
   - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
   - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del Soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
   - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del Soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
   - in fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 così come modificato con D.G.R. 75-2074 del 17/05/2011, e in particolare ottemperare le misure cautelari esplicitate nel parere della Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. n. 15376 del 03/06/2015.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, fatto salvo per quanto riguarda la realizzazione del ponticello carrabile comunale, per il quale dovrà essere acquisita apposita concessione demaniale a titolo gratuito ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R, preventivamente all'avvio dei lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geol. Ing. Mauro Spanò